



ACCORDO

tra

COMUNE DI MILANO sede legale in Milano, Piazza della Scala, 2, C.F. 01199250158, rappresentato dal Dott. Fabrizio Chirico, Direttore dell'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi della Direzione Cultura (di seguito "Comune")

e

COMITATO ORGANIZZATORE MILANO MONZA MOTOR SHOW, con sede legale a Milano, in corso Venezia 43, 20121 C.F. 97776770014, Partita I.V. A. 11274040010, rappresentato dal Direttore Generale Andrea Totino (di seguito MIMO)

Premesso che

a) tra le linee programmatiche esplicitate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 viene indicata la volontà di perseguire la promozione di iniziative per favorire la collaborazione tra pubblico e privato tramite collaborazioni, convenzioni e accordi per incrementare l'afflusso dei visitatori nei musei del Comune di Milano, consentendone il rilancio e lo sviluppo;

b) il Comune di Milano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018, ha disciplinato le tariffe dei musei civici di Milano e i criteri generali sulla loro applicazione, prevedendo la possibilità di intervenire sulle stesse (anche con la proposta di biglietti cumulativi) al fine di arricchire l'offerta culturale cittadina e promuovere il circuito museale presso i visitatori italiani e

stranieri;

c) in particolare, con le deliberazioni attuative di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018 e 2380 del 28.12.2018 sono state approvate rispettivamente *“la disciplina attuativa dei criteri generali di applicazione delle tariffe relative ad attività di marketing territoriale, turistico e culturale”* e *“di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale”* finalizzate alla conclusione di accordi specifici di co-marketing e di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche mediante la proposta di tariffe agevolate e biglietti cumulativi;

d) tra i soggetti con i quali il Comune intende collaborare vi è MIMO, organizzatore dell’iniziativa denominata *“Milano Monza Motor Show”*, evento motoristico internazionale a ingresso gratuito che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 con la partecipazione di oltre 60 *brand dell’automotive*, diffuso sul territorio di Milano e Monza, che si propone di estendere a collezionisti e club motoristici internazionali;

e) per tale iniziativa, relativamente al territorio della Città di Milano, è stato concesso il patrocinio comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 04/03/2022;

f) l’evento sarà fruibile da parte del pubblico attraverso il c.d. *“MIMO Pass”*, un biglietto elettronico gratuito valido nelle città di Milano e Monza, dove saranno disponibili le agevolazioni relative a trasporti, musei, hotel, ristoranti e centri sportivi;

g) in tale contesto, il presente Accordo mira ad incrementare la fruizione dei musei del Comune di Milano, attraverso la previsione

di una agevolazione pari al 10% (dieci per cento) di sconto sui biglietti di ingresso dei musei civici, durante lo svolgimento dell'iniziativa;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Premessa

La premessa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto dell'Accordo

L'Accordo mira ad incrementare la promozione dei musei del Comune di Milano nonché ad incentivarne la fruizione da parte dei visitatori e dei partecipanti all'evento "Milano Monza Motor Show", in programma dal 16 al 19 giugno 2022.

3. Impegni delle parti

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intesa e, in particolare:

MIMO si impegna a:

- a) realizzare a proprie spese azioni di comunicazione e promozione dei musei del Comune come di seguito precisato: menzione nel comunicato inviato tra fine aprile e inizio maggio 2022, nell'elenco di tutti i partner aderenti, nella sezione dedicata nei MIMO PASS PARTNER, nella pagina delle convenzioni, nella pagina personale di ciascun richiedente del MIMO Pass, nella/e newsletter che saranno inviate ai possessori del MIMO Pass.

In merito a quanto sopra esposto, ulteriori forme di comunicazione

potranno essere concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell'Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell'altra Parte.

b) consegna entro la fine del mese di dicembre 2022 di un report finale comprensivo degli indicatori numerici relativi all'attività di promozione svolta da MIMO;

il Comune di Milano si impegna a quanto segue: consentire l'ingresso nei propri musei con sconto del 10% sul prezzo del biglietto a tutti coloro che dal 16/06/2022 al 19/06/2022 esibiscano in biglietteria il "MIMO Pass". Lo sconto sarà valido per l'ingresso alle collezioni permanenti, mentre non sarà riconosciuto in caso di sovrapprezzo applicato per la visita alle mostre temporanee.

Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte.

Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi di qualsiasi credito derivante dal presente Accordo.

4. Musei Civici

I musei coinvolti nell'iniziativa e oggetto del presente accordo sono:

- Musei del Castello Sforzesco,
- Museo del Novecento,
- Galleria d'arte Moderna di Milano,
- Museo Archeologico,

- Acquario e Civica stazione idrobiologica,

- Museo di Storia Naturale.

5. Divieto di cessione dell'Accordo

È vietata la cessione dell'Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante trasferimento di ramo d'azienda. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

6. Esenzione Iva

Il Comune di Milano dichiara e garantisce che le prestazioni fruite dal titolare del MIMO PASS sono esenti I.V.A., a norma dell'art. 10, comma 22, del D.P.R. n. 633/72. Il Comune di Milano, pertanto, terrà indenne il Comitato da ogni potenziale pregiudizio derivante dall'eventuale non correttezza di tale dichiarazione.

7. Durata, recesso e cessazione dell'Accordo

L'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 19/06/2022 salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. In tal caso la accordo si scioglierà, senza necessità di alcune ulteriore formalità, decorsi n. 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione.

7. Uso dei loghi

Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra l'uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente

quali proprietarie degli altrui loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.

Le Parti rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi; a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni.

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo dei loghi delle Parti dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Le Parti s'impegnano a non utilizzare i rispettivi loghi in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. Resta inteso che l'uso dei loghi di ciascuna Parte dovrà essere tale, per contenuti e mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte, nonché da non influire negativamente sui loghi e sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità della clientela.

Le Parti s'impegnano reciprocamente, nel caso in cui nell'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo dovessero venire a conoscenza di qualsiasi violazione, attuale o potenziale, dei diritti relativi ai loghi dell'altra Parte, a darne tempestiva comunicazione a quest'ultima, fornendo tutte le informazioni/i documenti che possano facilitare, da parte della titolare dei diritti, le azioni a tutela dei loghi.

Le Parti s'impegnano a non adottare, direttamente o indirettamente, durante la vigenza dell'Accordo, segni distintivi che possano essere confusi con i loghi di cui ciascuna Parte è titolare.

A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo, ciascuna

Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso dei loghi dell'altra Parte, annullando altresì il materiale eventualmente già predisposto.

9. Risoluzione dell'Accordo

In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall'Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all'inadempimento, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall'inadempimento stesso.

10. Penali

Il Comune di Milano, previa contestazione scritta e successiva valutazione di eventuali controdeduzioni scritte alla stessa da parte di MIMO, da trasmettersi entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione del Comune, si riserva di applicare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale di importo pari a Euro 500,00 in caso di mancata realizzazione delle azioni di comunicazione e di promozione previste dall'art. 3, punto a);
- b) una penale di importo pari a Euro 100,00 in caso di mancata consegna del report finale entro il termine stabilito dall'art. 3, punto b).

11. Modifiche

Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in accordo dovranno essere concordati tra le Parti in forma scritta.

12. Forza maggiore

Nessuna parte è tenuta ad adempiere alla presente accordo quando la sua prestazione sia divenuta impossibile o troppo onerosa per effetto del sopravvenire di eventi di forza maggiore.

13 Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi, alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti, tra i quali ad esempio qualsiasi informazione relativa a dipendenti, quote di mercato ed esistenza del rapporto di fornitura. MIMO e il Comune si impegnano, inoltre, a non citare l'altra Parte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto di quest'ultima.

14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali di cui al presente accordo potranno essere validamente effettuate a mezzo PEC all'indirizzo cultura.valorizzazione@postacert.comune.milano.it

15 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo devono essere

trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/678 - GDR e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione dell'accordo, le parti dichiarano di essere debitamente informati ai sensi della legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e di essere a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali. MIMO risulta responsabile della raccolta e del trattamento dei dati anagrafici dei soci in ottemperanza alla normativa sopra citata. Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all'altra parte dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività. Tutti i dati saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza degli obblighi di legge. Le parti sono tenute alla corretta conservazione e protezione di tali dati sia in formato cartaceo che informatico, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale.

16. Foro competente esclusivo e legge dell'accordo

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell'Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

L'Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

17. Spese inerenti all'accordo e registrazione

Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di

segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da n. 12 pagine e righe n. 10 di quest'ultima, redatto in un'unica copia, sono a carico di MIMO . Il presente accordo quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

18. Clausole finali

18.1 Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 el codice civile ai fini dell'Accordo:

per il Comune:

COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura,

Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi

c/o Direzione Area

Piazza Duomo 14 - Milano

e-mail: C.DirValorizzazione@comune.milano.it

n. telefono *omissis*

per MIMO:

per Milano-Monza Motor Show:

Milano Monza Motor Show

Sede legale: corso Venezia 43, 20121 Milano

Sede operativa: via Onorato Vigliani 11/9 C, 10135 Torino e-mail:

amministrazione@milanomozza.com

n. telefono *omissis*

Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell'Accordo, le

comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività dell'Accordo potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo. Per l'ordinaria operatività l'indirizzo mail da utilizzare è: c.valgiuram@comune.milano.it

18.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con l'Accordo sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti non potrà in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo.

18.3 L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell'Accordo non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espreso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola

dell'Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che l'Accordo stesso non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale.

Milano,

COMUNE DI MILANO

COMITATO ORGANIZZATORE

Area Valorizzazione del

MILANO MONZA MOTOR

Patrimonio e Sicurezza Sedi

SHOW

Il Direttore

Il Direttore Generale

Fabrizio Chirico

Andrea Totino

data di stipula 28/04/2022

originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi